



CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Provincia di Udine

Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/780 642 – Fax: 0432/791 694

Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305

www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it – p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it

AVVISO AI CITTADINI

OGGETTO: Richiamo ai proprietari/conduttori dei terreni siti lungo le vie comunali di Tarcento, a provvedere alla pulizia urgente della vegetazione come da Regolamento comunale art. 36 e del Codice della Strada Art. 29 cc. 1 – 3.

Con la presente si richiamano i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con le vie comunali di Tarcento, al rispetto del Regolamento comunale art. 36 e del Codice della strada Art. 29 cc. 1-3. Pertanto tutti i proprietari di fondi lungo le vie comunali devono provvedere alla PULIZIA URGENTE, mediante taglio della vegetazione che incombe e/o invade la sede stradale al fine di mettere in sicurezza il transito. Numerose volte infatti, sono dovuti intervenire la squadra di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per ripristinare la circolazione stradale e le condizioni di sicurezza a seguito di caduta alberi e ramaglie su tutto il territorio comunale.

Si comunica che si procederà ad effettuare da fine luglio un controllo di tutte le vie di Tarcento con l'applicazione delle relative sanzioni a carico dei proprietari dei terreni in caso di inadempienze.

N.B.: Si ricorda inoltre che secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 689/81, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Distinti saluti.

Si allegano:

- *Art. 36 del Regolamento comunale di Polizia Rurale*
- *Art. 29 cc. 1 – 3 del Codice della Strada.*

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE (Art. 36)

Art. 36 - Recisione di rami protesi A tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree antistanti la sede stradale o aree adiacenti a luoghi assoggettati all'uso pubblico viene fatto obbligo: a) di regolarizzare mediante taglio accurato, alberi, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, piantagioni, erbacce che si protendono sulla sede stradale e per un'altezza non inferiore a 4 m., in modo che non sia ristretta la sede stradale stessa o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio; b) di tagliare e/o curare tutte le piante di alto fusto, giudicato a seguito di perizia tecnica in non perfette condizioni di salute o avente l'asse non verticale, la cui modalità di crescita incontrollata, in caso di particolari eventi meteorologici, possa costituire pericolo per la sicurezza stradale; c) di rimuovere, immediatamente, alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa; d) di adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo, e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. e) di provvedere alle operazioni di smaltimento dei residui di cui ai punti precedenti; I proprietari e i conduttori di fondi confinanti con edifici e terreni altrui non rientranti nelle definizioni di "bosco" o "boschetto" di cui al capo VI, sono tenuti a provvedere periodicamente allo sfalcio ed alla potatura delle piante, anche se cresciute spontaneamente, evitando la formazione di terreni incolti che possono favorire il proliferare di piante infestanti, animali o insetti dannosi.

Le violazioni agli articoli saranno punite con: sanzione da 100 Euro a 600 Euro Pagamento in misura ridotta 200 Euro.

CODICE DELLA STRADA (Art. 29 cc 1-3)

Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.

Pagamento in misura ridotta 173,00 Euro.